

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N°7/2024

- Esaminata la relazione del Direttore di Gara relativa alla competizione denominata: “*Campionato italiano assoluto*” svoltasi a Riccione (RN) in data 12 gennaio 2024 e la successiva integrazione del 26 gennaio 2024;
- Esaminato il reclamo tempestivamente proposto ex art. 39 ter del Regolamento di Giustizia FIDS dalla tesserata xxxxxxxx- tess xxxxxxxx, Presidente dell’Associazione xxxxxxxxx cod- xxxxxxxx, in merito a presunte irregolarità riscontrate nella Disciplina Show Freestyle Standard Adult U, nella quale partecipavano i tesserati xxxxxxxxx ed xxxxxxxxx, appartenenti all’Asa dalla stessa presieduta;
- Preso atto che le presunte irregolarità riscontrate sarebbero state poste in essere:
- 1) dalla coppia contrassegnata dal n. di gara **24** formata dagli atleti xxxxxxxx – tess xxxxxxxx e xxxxxxxx – tess xxxxxxxx, appartenente all’Asa xxxxxxxx - cod. xxxxxxxx che non avrebbe presentato un progetto regolamentare in fase di prove gara, contenente tutte le annotazioni dello show, come invece previsto dall’art 4 del Regolamento WDSF Settore Gare Internazionale - art 4 Show Dance, ma soltanto “*qualche riga su un unico foglio*”, carenza a dire della denunciante, riscontrata anche dal preposto “*Invigilator federale*”;
 - 2) dalla coppia contrassegnata con il n. di gara **55** formata dagli atleti xxxxxxxx – tess xxxxxxxx e xxxxxxxxx – tess xxxxxxxx appartenente all’Asa xxxxxxxx- cod xxxxxxxx che durante tutta la fase delle prove registrate avrebbe danzato con tuta federale contravvenendo al vigente RASF al punto 4.5.3 - Settore Danze Coreografiche il quale recita che “*le prove vanno obbligatoriamente effettuate con lo stesso abito con il quale si danzerà in gara*”; la coppia in questione avrebbe danzato la sera in abiti da gara; la Sig.ra xxxxxxxxx dichiarava nel reclamo di aver segnalato verbalmente le irregolarità sia al Direttore di Gara, che al preposto Invigilator; la coppia si sarebbe cambiata, dopo le prove, vestendo gli abiti da gara che avrebbe poi utilizzato in competizione, soltanto per essere fotografata dallo staff insieme al Direttore di gara, al Vicedirettore di gara ed ad un Consigliere federale, senza ripetere le prove in abbigliamento regolamentare. Inoltre, a dire della denunciante, la coppia n. 55 si presentava alle prove senza il previsto accompagnatore tecnico.

Sentito

a chiarimenti, nella sua qualità di persona informata sui fatti, a mezzo audizione telefonica in data 26 gennaio 2024, il Direttore di Gara sig. xxxxxxxxxxxx, il quale dichiarava:

1) in merito al primo punto del reclamo, di essere in possesso di entrambi i fogli con la descrizione del progetto regolamentare presentato dalla coppia n. 24, che riteneva perfettamente idoneo a quanto previsto dalla normativa vigente;

2) in merito al secondo punto del reclamo confermava che la coppia n 55 aveva effettivamente danzato durante le prove registrate in tuta federale e nella competizione serale in abito da gara, dichiarando tuttavia di aver richiesto apposita deroga a quanto previsto dal regolamento al Coordinatore del Settore Arbitrale Federale Sig. Roberto Capelli. Ciò in quanto l'accompagnatore della coppia, per problemi personali intercorsi durante il viaggio per raggiungere la sede di gara, non aveva potuto essere presente durante le prove e quindi non aveva potuto consegnare alla coppia il materiale di gara. Il Direttore specificava che, una volta che il responsabile tecnico era arrivato sul posto ed aveva consegnato il materiale, provvedeva a far indossare l'abito da gara alla coppia e a fotografarla con gli stessi abiti con cui avrebbe danzato la sera, ma riteneva opportuno non far ripetere le prove, in quanto a suo giudizio una doppia prova: “ *avrebbe ingiustamente avvantaggiato i competitor*”. Il direttore di gara dichiarava inoltre di non ricordare che una signora fosse andata da lui a chiedere spiegazioni a riguardo.

In sede di audizione lo scrivente giudice richiedeva al Direttore di gara di produrre tutta la documentazione in suo possesso riguardante la competizione della disciplina Show Freeestyle standard 19/34 Classe U, richiamando il Direttore sul fatto che tale documentazione avrebbe dovuto peraltro essere già allegata alla Relazione di Gara;

Sentito

quale persona informata sui fatti, a mezzo audizione telefonica in data 26 gennaio 2024, il sig. xxxxxxxxxxxx nella sua qualità di Vice Direttore di Gara ed “Invigilator”, il quale dichiarava:

1) in merito al primo punto del reclamo di aver appreso dal Direttore di Gara che la coppia n. 24 aveva presentato un progetto regolamentare; di non ricordare di aver espresso particolari commenti riguardo la carenza del programma della coppia n. 24, ma piuttosto commenti generici in merito alle varie problematiche verificatesi nella mattina della competizione in esame;

2) in merito al secondo punto del reclamo confermava che la coppia n. 55 aveva danzato in tuta a causa di un imprevisto occorso all'accompagnatore tecnico, e che avevano deciso di non aspettare la consegna degli abiti di gara alla suddetta coppia per non procurare ulteriore

aggravio alla competizione che procedeva già in ritardo; confermava inoltre che il Direttore di gara aveva ottenuto una deroga dal SAF ed aveva preteso di fotografare la coppia in abiti da gara dopo l'esecuzione della prova;

Acquisita ed esaminata la documentazione richiesta al Direttore di gara pervenuta in data 26 gennaio u.s , contenente:

- il progetto di gara e la scheda tecnica della coppia n. 24;
- il progetto di gara e la scheda tecnica della coppia n 55;
- documentazione fotografica che la ritrae in abiti da gara;
- la deroga richiesta dal Direttore di Gara il 12 gennaio u.s. al Coordinatore Nazionale del Settore arbitrale, al fine di concedere alla coppia n. 55 di poter eseguire la prova senza abiti di gara a seguito dell'imprevisto occorso al proprio accompagnatore e conseguente deroga concessa e sottoscritta dal Sig. Roberto Ottavio Capelli in pari data;

sentito quale persona informata sui fatti, a mezzo audizione telefonica in data 7 febbraio 2024, il sig. Roberto Ottavio Capelli nella sua qualità di Coordinatore del settore Arbitrale Federale, il quale confermava di aver rilasciato la deroga il 12 gennaio u.s. al Direttore di gara Sig. xxxxxxxx in relazione alla coppia n. 55, affinché ballasse nelle prove in tuta anziché in abito da gara e di averla sottoscritta prima che gli atleti iniziassero le prove;

Ritenuto che a seguito dell'istruttoria svolta, non sono emersi comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere durante la competizione Show Freeestyle standard 19/34 Classe U, dai componenti le coppie contrassegnate dai nn °24 e 55:

Considerato tuttavia che il Direttore di Gara, Sig. xxxxxxxx, avrebbe dovuto descrivere nella Relazione di gara sottoscritta il 12 gennaio 2024 le problematiche riscontrate nella competizione Show Freeestyle standard 19/34 Classe U, in merito alla partecipazione della coppia n. 55, allegando contestualmente all'invio della Relazione la documentazione in suo possesso;

Considerato che il comportamento del Direttore di gara configura violazione dell'art 23 del Rasf – Parte tecnica Generale, che tra l'altro recita: *“alla fine della competizione il Direttore di Gara compila la relazione di gara, allegando eventuali documenti e la trasmette, nel termine di 48 ore all'ufficio del Giudice sportivo”.. e ...” il ritardo nell'invio, l'invio in forma errata o l'omissione di invio della documentazione comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari”*

Tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato



DELIBERA

- di infliggere al tesserato xxxxxxxx - tess xxxxxxxx, la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi 1 (uno);
- Dispone restituirsi la tassa reclamo in quanto, alla luce delle circostanze descritte, il reclamo proposto dalla Sig.ra xxxxxxxx, sulla base della documentazione originariamente in atti e sulle conoscenze della denunciante, si fondava su presupposti astrattamente condivisibili e che comunque hanno condotto alla sanzione oggi irrogata.

Roma, 29 febbraio 2024

Il segretario
Paola Gatta

Il Giudice Sportivo
Avv. Marco Molaioli